

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "POLO NAZIONALE DRONI - ETS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1. È costituita l'associazione denominata "POLO NAZIONALE DRONI", Ente del Terzo Settore, in breve "POLO NAZIONALE DRONI - ETS".

1.2. L'associazione ha sede legale in Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano (MI). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

1.3. L'Associazione può istituire sedi secondarie, uffici o delegazioni sia in Italia che all'estero per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 2 - Durata e Assenza di Scopo di Lucro

2.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2.2. L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione. L'avanzo di gestione deve essere destinato alla realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 3 - Scopo e Attività di Interesse Generale

3.1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore tecnologico, aeronautico e della robotica.

3.2. Il Polo Nazionale Droni è l'associazione di categoria ufficiale che rappresenta e supporta il settore dei droni in Italia, fondata con l'obiettivo di unire le diverse realtà operanti nel settore. La missione è promuovere l'innovazione, favorire la formazione e facilitare il networking tra professionisti, aziende e istituzioni. Il Polo Nazionale Droni è dedicato a costruire un ecosistema collaborativo che stimoli la crescita e l'innovazione in tutte le applicazioni dei veicoli a pilotaggio remoto. Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'associazione organizza attività di:

Networking e partnership: Il Polo Nazionale Droni promuove attivamente iniziative volte a facilitare il networking e la collaborazione tra i diversi attori del settore.

Eventi B2B: Incontri dedicati a favorire l'interazione diretta tra professionisti e aziende del settore, creando spazi per lo scambio di idee e opportunità di business.

Tavoli Tecnici: Gruppi di lavoro tematici costituiti da esperti e stakeholder, con l'obiettivo di affrontare questioni specifiche, condividere best practices e definire standard operativi.

Piattaforme di Match-Making: Strumenti e sistemi dedicati per connettere domanda e offerta nel mercato dei droni, facilitando la creazione di sinergie e collaborazioni fruttuose.

Missioni Internazionali: Iniziative di esplorazione e partecipazione a eventi esteri, volte a promuovere l'interscambio di conoscenze e a favorire opportunità commerciali in ambito internazionale.

Seminari: Incontri tematici che trattano le ultime novità, best practices e normative relative all'uso e alla gestione dei veicoli a pilotaggio remoto.

Trasferimento Tecnologico: Favoriamo la diffusione di conoscenze e tecnologie emergenti, collaborando con istituzioni e imprese per integrare innovazioni nel mercato.

Supporto alla Validazione: Assicuriamo assistenza nella validazione di sistemi e processi, contribuendo alla definizione di standard interoperabili e sostenibili che garantiscano la sicurezza e l'efficienza delle operazioni.

Formazione e certificazione: Il Polo Nazionale Droni offre un programma di formazione strutturato, progettato per sviluppare e accrescere le competenze dei professionisti del settore.

Collaborazione con università: per attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie nel campo di interesse.

3.3 L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

3.4 L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 - Soci Fondatori e Categorie di Soci

4.1. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'ente e sono indicati nell'Atto Costitutivo. Ai Soci Fondatori sono riservati i poteri di governance indicati agli articoli successivi per garantire la stabilità della visione associativa.

4.2. Possono essere Soci Ordinari o Sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano gli scopi. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Ammissione del socio

5.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

5.2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

5.4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5.5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

5.6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5.7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

5.8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.6 - Qualità del socio

6.1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 7 - Quota associativa

7.1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

7.2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione e al versamento della quota associativa per l'anno solare successivo.

7.3. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli iscritti all' Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

7.4. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all' Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

8.1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nella deliberazione degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:

I) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;

II) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;

III) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;

IV) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;

Art. 9 - Assemblea dei Soci

9.1. L'Assemblea è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con la quota associativa.

9.2. L'Assemblea approva il bilancio, delibera sulle linee programmatiche e nomina i membri del Consiglio Direttivo.

9.3. Voto Elettronico: È espressamente consentita la partecipazione alle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione (videoconferenza) e l'espressione del voto per via elettronica o corrispondenza, previa identificazione del socio.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

10.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di 9 membri.

10.2. I consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11 - Il Presidente

11.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

11.2. Elezione: In deroga a ogni altra disposizione, il Presidente è eletto esclusivamente dai Soci Fondatori tra i propri componenti o tra i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea generale non ha poteri di nomina o revoca del Presidente.

11.3. Rieleggibilità: Il Presidente è rieleggibile per un numero illimitato di mandati.

11.4. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente, i Soci Fondatori provvedono alla nomina di un nuovo Presidente entro 30 giorni.

Art. 12 - Patrimonio e Autonomia Patrimoniale

12.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, contributi pubblici/privati, donazioni e proventi delle attività.

12.2. Responsabilità: L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio. In quanto associazione non riconosciuta, per le obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente solo coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente (ex art. 38 c.c.). I soci semplici sono esentati da ogni responsabilità personale.

12.3. Qualora l'associazione ottenga il riconoscimento della personalità giuridica, risponderà solo l'ente con il proprio patrimonio (autonomia perfetta).

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

13.1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 14 - Scritture contabili e bilancio

14.1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

14.2. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli previsti dal Ministero del Lavoro per gli ETS.

Art. 15 - Bilancio sociale

15.1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

15.3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

15.4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, l'associazione deve:

a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 117/2017.

b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

16.1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS.

Art. 17 - Efficacia dello statuto

17.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 18 - Interpretazione dello statuto

18.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle leggi al Codice civile.

Art. 19 - Norme di rinvio e disposizioni finali

19.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.